COMUNE DI TARANTO
DIREZIONE AMBIENTE – SALUTE E QUALITÀ DELLA VITA
pec: ambiente.comunetaranto@pec.rupar.puglia.it

VIA PEC Alla PROVINCIA DI TARANTO
Settore Ecologia-Ambiente
Servizio Autorizzazione Integrata Ambientale
settore.ambiente@pec.provincia.taranto.gov.it

VIA PEC ***p.c.*** Alla DIREZIONE SVILUPPO
ECONOMICO E PRODUTTIVO - SUAP
suap.comunetaranto@pec.rupar.puglia.it

Provincia di Taranto
Protocollo N.0002565/2021 del 26/01/2021
E

Oggetto: Istanza di PAUR per la realizzazione di un impianto per lo stoccaggio, trattamento e recupero di rifiuti non pericolosi denominato "RV (Recupero e Valorizzazione)" (codice IPPC 5.3.b.2) da ubicarsi in Taranto alla Via Ariosto, 2 nell'area industriale del Comune di Taranto all'interno della perimetrazione "Piccole e Medie imprese strada per Statte" del Consorzio ASI di Taranto, proponente Irigom Srl – Conferenza dei servizi del 26.01.2021. **PARERE**.

Si fa riferimento alla nota prot. n. 996 del 13.01.2021, acquisita al prot. n. 3873 del 14.01.2021, con cui la Provincia di Taranto ha convocato la Conferenza dei Servizi in oggetto.

In merito, esaminata la documentazione pubblicata sul portale istituzionale dell'Amministrazione Provinciale, nonché preso atto delle integrazioni prodotte dal proponente da ultimo con la nota prot. n. 164/2020/ad del 11.12.2020, acquisita al prot. n. 134876 del 15.12.2020, si rappresenta preliminarmente quanto segue.

- Dalla documentazione visionata, non risulta agli atti la citata nota del 13/07/2012 (Prot. 20770/TRI/VII), con cui il MATTM, secondo le dichiarazioni dell'istante, ha restituito agli usi legittimi l'area in questione;
- L'impianto oggetto di realizzazione rientra al n. 100 della lettera B alla parte I (industrie di prima classe) di cui al D.M. 5 settembre 1994 *"Elenco delle industrie insalubri di cui all'art. 216 del testo unico delle leggi sanitarie"*;
- Il proponente, al punto 4 della citata nota prot. n. 164/2020/ad del 11.12.2020, in relazione alla *"Verifica di coerenza con i criteri localizzativi del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani PRGRU"*, dichiara la formale rinuncia alla gestione delle tipologie di rifiuti di origine urbana, al fine di disapplicare il Piano stesso e di conseguenza anche i relativi criteri escludenti, con specifico riferimento alle distanze minime dai recettori sensibili/centri abitati previste dal parametro *"Tutela della popolazione"*. Detta dichiarazione, per quando a tratti ambigua nel momento in cui lo stesso proponente *"si riserva espressamente ogni possibilità ampliativa rinveniente da qualsivoglia mutamento del contesto tecnico, ambientale o*

giuridico", non fa venire meno l'onere di verifica della compatibilità del progetto in questione con i criteri localizzativi dettati dal Piano Regionale Gestione Rifiuti Speciali (PRGRS), approvato con D.G.R. n. 1023 del 19.05.2015 (BURP n. 83 del 16.06.2015).

Considerato che:

- In relazione all'inclusione tra le industrie di prima classe, di cui al D.M. 5 settembre 1994, trova applicazione quanto previsto dall'art. 216 del R.D. 1265/34, secondo cui: *"...La prima classe comprende quelle che debbono essere isolate nelle campagne e tenute lontano dalle abitazioni";*
- In relazione ai criteri localizzativi del suddetto PRGRS, al progetto proposto risultano applicabili i seguenti criteri penalizzanti/escludenti:
  - Tutela qualità dell'aria: Piani di Risanamento e la qualità dell'aria. Presenza di Piani di cui agli artt. 9,10 e 13 del D.Lgs. n. 155/2010. [**PENALIZZANTE**] L'area in questione è gravata dalla presenza del *"Piano contenente le prime misure di intervento per il risanamento della Qualità dell'Aria nel quartiere Tamburi (TA), come indicato all'art. 9 del D.Lgs 155/2010, è stato redatto in maniera integrata per agire sulle principali sorgenti di emissione che hanno comportato il superamento dei valori limite e dei valori obiettivo rispettivamente per il PM10 e per il Benzo(a)Pirene"*, approvato con D.G.R. n. 1944 del 02.10.2012 (BURP n. 147 del 10.10.2012). Detto piano, basato anche sull'analisi dei dati di qualità dell'aria rinvenienti dalle centraline della Rete Regionale di Qualità dell'Aria, ha, tra le altre cose, definito la giornata detta "*wind-day*", ossia quella condizione tale per cui si ha uns velocità del vento proveniente da N/O superiore a 7 m/s, che provoca la dispersione sul quartiere Tamburi degli inquinanti di origine industriale (in particolare PM10 e benzo(a)pirene) provenienti dall'area industriale.
  - Aree dichiarate "a elevato rischio di crisi ambientale": come noto la Città di Taranto, insieme ai Comuni di Statte, Crispiano, Massafra e Montemesola, rientra in questa è annoverata in tale tipologia. **[PENALIZZANTE]**;
  - Tutela dell'ambiente (Rete Natura 2000): il sito prescelto è posto ad una distanza inferiore ai 2.000 m (area buffer) rispetto alla zona SIC IT9130004 "Mar Piccolo". **[PENALIZZANTE]**. Detta inclusione determina, inoltre, la necessità di attivazione della procedura di Valutazione di Incidenza Ambientale;
  - Tutela della Popolazione: come dichiarato dal proponente, il sito in questione dista circa 200 metri dalla Scuola Media Secondaria I grado "Ugo De Carolis", circa 300 m dall'I.C. "Vico-De Carolis" plesso Deledda, circa 950 m dalla Casa di Cura San Camillo, e circa 150 metri dal centro abitato. [**ESCLUDENTE].** Benché il Piano specifichi che detta condizioni è ESCLUDENTE se il sito prescelto è posto ad una distanza inferiore ad una distanza di sicurezza, ossia *"La scelta dell'ubicazione finale dell'impianto verrà definita in sede di rilascio dell'autorizzazione ed avverrà comunque ad una distanza minima di sicurezza dai vicini centri abitati; per poterla*

indicativamente stabilire dovrà essere avviato uno studio di approfondimento sulle condizioni climatologiche locali, considerando aspetti quali: la direzione e la velocità dei venti predominanti, le caratteristiche meteorologiche incidenti sulla zona, l'altezza del camino, infine il tipo e la quantità dell'emissione. La scelta finale ricadrà sulle zone che garantiranno una ricaduta minima di sostanze nocive al suolo, stando ai parametri previsti dalla normativa vigente", si ritiene che gli studi a corredo del citato *"Piano contenente le prime misure di intervento per il risanamento della Qualità dell'Aria nel quartiere Tamburi (TA)"*, oltre che la classificazione tra le industrie insalubri di I Classe dell'impianto in questione, siano ampiamente sufficienti a dimostrare l'incompatibilità tra l'area prescelta ed il quartiere Tamburi, con i suoi recettori sensibili sopra indicati.

Tutto quanto sopra premesso e considerato, per le motivazioni che precedono, si rappresenta che, allo stato attuale, non risultano esservi le condizioni **ai fini del favorevole accoglimento dell'istanza di che trattasi**.

Taranto, 26.01.2021

l'Istruttore Direttivo Tecnico
(Ing. Fausto KORONICA)

l'istruttore Tecnico
(Pian. Claudia GRANIGLIA)

Il DIRIGENTE
(Dott. Carmine PISANO)